

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

41.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Disciplina dell'agriturismo (<i>Approvato dalla IX Commissione del Senato</i>) (3017);	
MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	3	CARLOTTO ed altri: Trattamento fiscale dell'attività agro-turistica (719);	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CARLOTTO ed altri: Disciplina dell'agriturismo (2380)	6
Modificazione alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (2261)	3	MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	6, 10, 11, 12
MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	BAMBI MORENO	12
BINELLI GIAN CARLO	5	BINELLI GIAN CARLO	12
BRUNI FRANCESCO GIUSEPPE	5	COSTA RAFFAELE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	6
MONGIELLO GIOVANNI, <i>Relatore</i>	3	DE CARLI FRANCESCO	10, 13
NEBBIA GIORGIO	6	RABINO GIOVANNI BATTISTA, <i>Relatore</i>	11, 12
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4, 5	ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	11, 12
Votazione segreta:		Votazione segreta:	
MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	6	MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

LIVIO BONCOMPAGNI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Andreoli, Diglio e Lobianco sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Mancini Vincenzo, Ferrari Marte e Nicotra.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (2261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri ».

GIOVANNI MONGIELLO, *Relatore*. Desidero informare la Commissione che con sentenza 15 ottobre 1985 la Corte di giustizia, confermando i timori più volte manifestati alla rappresentanza italiana a Bruxelles, ha dichiarato: « La Repubblica italiana, continuando a riservare, con la legge 2 agosto 1982, n. 527, la denominazione " aceto " al solo aceto di vino, benché tale riserva sia stata giudicata incom-

patibile con l'articolo 30 del Trattato CEE dalla Corte nella sentenza del 9 dicembre 1981 (causa 193/80, Commissione contro Repubblica italiana), è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 171 del Trattato CEE ».

Quest'ultima norma, com'è noto, prevede che, in caso di « condanna » da parte della Corte, uno Stato membro « è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa ».

Essa ha ora trovato applicazione, con conseguente seconda « condanna » dell'Italia per la medesima infrazione, perché la Corte, respingendo gli argomenti invocati a nostra difesa, ha ritenuto che la legge n. 527 del 1982 ha bensì sostituito in generale il termine « aceto » con il termine « agro », ma ha mantenuto l'uso del primo come complemento di specificazione e, in quanto tale, non solo lo ha autorizzato unicamente per l'aceto di vino, ma lo ha addirittura reso obbligatorio per quest'ultimo.

In tal modo, la tradizionale denominazione « aceto », conosciuta e apprezzata dal consumatore italiano, può legittimamente essere usata solo per una categoria di merci delle quali esiste una produzione nazionale considerevole, a scapito di altre categorie di merci analoghe originarie di altri Stati membri.

Né varrebbe obiettare, ha osservato la Corte, che la normativa italiana vigente si preoccupa di tutelare il consumatore nazionale, che « considererebbe per tradizione tutti gli aceti come aceti di vino ». La Corte ha ricordato infatti che nella sentenza 193/80 essa aveva già precisato che « la tutela del consumatore può

essere garantita solo con mezzi atti a sottoporre ad un pari trattamento i prodotti nazionali e i prodotti importati ».

In conclusione, per la Corte l'infrazione contestata all'Italia con la sentenza del 1981 non è stata eliminata e quindi si impone di contestare la violazione del ricordato articolo 171 del Trattato CEE.

Nel sottolineare che una siffatta violazione, nei termini ora definiti, non trova precedenti nella prassi comunitaria, la rappresentanza italiana ha richiamato l'attenzione di tutte le amministrazioni interessate sulla necessità di assicurare la piena e sollecita esecuzione della sentenza della Corte di giustizia.

Concludendo, sono dell'avviso che il disegno di legge in esame debba essere rapidamente approvato, rimanendo ferma la necessità di una interpretazione autentica dell'articolo 30 del Trattato di Roma.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Già in una precedente seduta il Governo aveva sottolineato l'esigenza di una normativa nazionale che si conformasse a quella comunitaria. Le considerazioni del relatore mi trovano pienamente d'accordo. Auspico pertanto che il disegno di legge in esame venga rapidamente approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dal seguente:

« In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito produrre, importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utiliz-

zare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "aceto di..." seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume e che contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente, nell'aceto di vino e negli altri aceti da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume ».

L'uso nelle varie parti della legge 2 agosto 1982, n. 527, dei termini « agro », « agri » o « agro di... » deve intendersi riferito ad « aceto », « aceti » o « aceto di... ».

(È approvato).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dai seguenti:

« Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica consegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 è abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 14 marzo 1968, n. 773.

È consentita la commercializzazione di aceti di vino in confezioni recanti il contrassegno statale di garanzia fino al 31 dicembre 1986 ».

Al secondo comma dello stesso articolo 3 le parole « o sigilli » sono soppresse.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 2 agosto 1982, n. 527.

(È approvato).

ART. 3.

Per il periodo di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni o indicazioni consentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

Gli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono abrogati.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIAN CARLO BINELLI. La posizione del nostro gruppo è nota, perché l'abbiamo espressa in varie occasioni, dal momento che la Commissione ha dedicato diverse

sedute all'esame di questo provvedimento. Ricordiamo almeno due ragioni che c'inducono a ribadire la nostra insoddisfazione: la prima è che tutta questa vicenda nasce da un atteggiamento assunto dal Governo italiano in sede comunitaria, che giudichiamo insoddisfacente per quanto riguarda la tutela di un prodotto tipico che è conosciuto in Italia e nel mondo sotto una certa denominazione, anche perché risponde a determinati criteri di qualità, e così via.

La seconda ragione è che più volte abbiamo sollecitato il Governo a compiere uno sforzo per migliorare il provvedimento. L'ultima volta, in un ufficio di presidenza riunitosi per discutere urgenti questioni di calendario, il ministro Pandolfi si era impegnato a verificare le possibilità di miglioramento del testo originario. Mi pare che la conclusione di questa mattina dimostri che non è stato neanche tentato questo sforzo che noi sollecitavamo.

Per questo saremmo addirittura propensi a votare contro il provvedimento ma, rendendoci conto che esistono problemi comunitari e che sono intervenute sentenze dell'Alta Corte di giustizia, ci asterremo dalla votazione.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Il gruppo della democrazia cristiana darà il proprio voto favorevole sul provvedimento (in precedenza abbiamo votato a favore degli articoli) solo per la duplice condanna inflitta all'Italia dalla Corte di giustizia della Comunità europea. Riteniamo questo come atto dovuto in seguito al Trattato di Roma e non come accettazione di un principio che ci trova totalmente discordi. Riconfermiamo infatti la validità dell'impostazione italiana di riservare la denominazione « aceto » all'aceto di vino, perché era una caratteristica di questo prodotto tipico italiano. Ancora una volta una decisione della Comunità ci penalizza in maniera pesante, colpendo un prodotto italiano sulla base di interpretazioni che ci lasciano sempre fortissimi dubbi.

Quindi, votiamo a favore del disegno di legge solo per chiudere questo conten-

zioso con la Comunità economica europea. Mi auguro che future iniziative consentano di recuperare almeno in parte il danno innegabile che questa mattina subisce una produzione tipica italiana.

GIORGIO NEBBIA. Dichiaro il dissenso del gruppo della sinistra indipendente, e quindi il nostro voto contrario sul disegno di legge, perché mi sembra che questo comporti un peggioramento nella chiarezza dei rapporti con i consumatori per un prodotto che è tipico del nostro paese. Anch'io lamento che in sede comunitaria i nostri rappresentanti non abbiano preso una posizione sufficientemente chiara ed incisiva a difesa della nostra agricoltura e dei prodotti tipici del nostro paese.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri » (2261):

Presenti	22
Votanti	16
Astenuti	6
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Bambi, Bruni, Campagnoli, De Carli, Nicotra, Martino, Meneghetti, Mongiello, Mora, Nebbia, Rabino, Zambon, Zaniboni, Zarro, Zuech.

Si sono astenuti:

Binelli, Boncompagni, Cocco, Ianni, Poli, Zoppetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'agriturismo (Approvato dalla IX Commissione del Senato) (3017), e delle proposte di legge Carlotto ed altri: Trattamento fiscale dell'attività agro-turistica (719); Carlotto ed altri: Disciplina dell'agriturismo (2380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina dell'agriturismo », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 giugno 1985, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Carlotto ed altri: « Trattamento fiscale dell'attività agro-turistica » e Carlotto ed altri: « Disciplina dell'agriturismo ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 3017 e contrario sulle proposte di legge abbinata. Ricordo che nella seduta del 16 ottobre scorso il relatore aveva proposto di disabbinare le proposte di legge n. 719 e n. 2380. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il testo base per la discussione risulta pertanto il disegno di legge n. 3017.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro che non formalizzerò l'emendamento preannunciato dal Governo nella seduta del 17 ottobre 1985 poiché il relatore si è riservato di presentare un ordine del giorno che ne recepisce il contenuto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli da 1 a 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Finalità dell'intervento).

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con

il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

(È approvato).

ART. 2.

(Definizione di attività agrituristiche).

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività:

a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

(È approvato).

ART. 3.

(Utilizzazione di locali per attività agrituristiche).

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo articolo 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.

Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

(È approvato).

ART. 4.

(Determinazione di criteri e limiti dell'attività agriturbistica).

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgi-

mento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 8.

(È approvato).

ART. 5.

(Norme igienico-sanitarie).

I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.

(È approvato).

ART. 6.

(Elenco regionale).

Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.

(È approvato).

ART. 7.

(Disciplina amministrativa).

I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltreché dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:

a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;

b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;

d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6.

(È approvato).

ART. 8.

(Autorizzazione comunale).

Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.

Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

(È approvato).

ART. 9.

(Determinazione delle tariffe).

Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

(È approvato).

ART. 10.

(Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali).

La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agrituristico nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'articolo 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.

Le proposte devono contenere:

a) la perimetrazione delle zone;

b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;

c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;

d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;

e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

ART. 11.

(Attività di studio e di ricerca e formazione professionale).

La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni

agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

(È approvato).

ART. 12.

(Promozione dell'offerta agrituristica).

La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

(È approvato).

ART. 13

(Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari).

Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica.

Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo).

Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.

Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonal di sviluppo agricolo, se esistenti.

Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

FRANCESCO DE CARLI. Voterò a favore, ma faccio presente che vi è una contraddizione, perché prima si parla di piani a livello regionale e di comuni associati e poi si fa una deroga, senza porre un termine alla stessa, per cui gli incentivi possono essere concessi a coloro che ne fanno richiesta, anche in mancanza dei programmi previsti. Ciò significa che si andrà avanti con incentivi anche in assenza di una minima pianificazione, a meno che le regioni non facciano leggi tali da prevedere i piani in maniera coercitiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò

direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Regioni a statuto speciale e province autonome).

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Rabino, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura e foreste della Camera dei deputati,

nell'approvare in sede legislativa il disegno di legge concernente: "Disciplina dell'agriturismo" (A.C. n. 3017), tenuto conto delle esigenze di pubblica sicurezza e di controllo del territorio,

impegna il Governo

a ritenere che il silenzio della presente normativa settoriale sull'obbligo di tenuta del registro contenente le generalità delle persone alloggiate presso strutture ricettive di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vada correttamente interpretato nel senso dell'applicabilità della norma citata anche agli alloggi agrituristici.

In particolare, il Governo è tenuto a dare la massima diffusione al predetto risultato dell'interpretazione sistematica della disciplina complessiva delle concessioni di alloggi verso corrispettivo di qualsiasi natura, sensibilizzando, con apposite circolari, le autorità, gli uffici periferici ed il personale tenuti ad eseguire gli opportuni controlli volti ad accertare l'osservanza degli obblighi, di cui al ripetuto articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da parte degli imprenditori agricoli esercenti l'attività agrituristica ».

(0/3017/XI/1)

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta questo ordine del giorno.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dal relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Rabino, ha presentato altresì il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura e foreste della Camera dei deputati,

nell'approvare il disegno di legge n. 3017 recante disciplina dell'agriturismo;

considerato che il suddetto provvedimento, nell'offrire indirizzi generali ed uniformi per l'attività legislativa delle regioni in materia mediante la definizione della natura giuridica dell'agriturismo e delle finalità degli interventi, si qualifica come il principale fattore di promozione e sviluppo dell'agriturismo;

sottolineato che il disegno di legge n. 3017 definisce l'agriturismo come attività connessa a quella agricola ed identifica l'operatore agrituristico come imprenditore agricolo;

considerato che rimane, comunque, ferma l'applicazione per lo svolgimento delle attività agrituristiche delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza ed in particolare dell'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

rilevato che il disegno di legge numero 3017 non affronta l'aspetto della definizione degli obblighi fiscali degli operatori agrituristici;

impegna il Governo

a predisporre uno specifico trattamento fiscale assimilando i redditi provenienti dall'attività agrituristica a quelli derivanti dalla attività agricola, in modo da

mantenere la natura agricola della stessa attività e da contribuire alla permanenza ed alla produttività delle imprese agricole nelle zone rurali, favorendo, altresì, l'occupazione giovanile nel settore primario. (0/3017/XI/2)

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta questo ordine del giorno come raccomandazione.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIAN CARLO BINELLI. Il provvedimento in esame, la cui approvazione è stata sollecitata da più parti, in particolare dalle organizzazioni professionali agricole e dagli imprenditori del settore, ha avuto un iter abbastanza lungo in quanto si sono dovute superare una serie di difficoltà e di opposizioni di varia natura.

A mio avviso l'agriturismo deve essere considerata un'attività integrativa estremamente importante per l'agricoltore e proprio per questo al Senato abbiamo cercato di dare un fattivo contributo all'elaborazione del testo in esame. Pur tuttavia il disegno di legge che andiamo ad approvare ci appare ancora largamente insufficiente non solo a garantire, ma a promuovere una attività agro-turistica nel nostro paese. Avendo il provvedimento il carattere di legge-quadro, ci auguriamo che le regioni emanino norme che possano ovviare alle carenze che esso presenta e all'eccesso di burocratizzazione che lo caratterizza. Parlo di impostazione burocratica delle norme perché, ad esempio, si prevede un'attività agro-turistica quando il paesaggio la consente e la sollecita. Ma sono infinite le motivazioni per lo sviluppo dell'attività turistica, che magari con il paesaggio non hanno nulla a che vedere (ad esempio, la ricerca dei funghi e dei tartufi).

Sarebbe stato opportuno inquadrare l'attività agro-turistica molto più concre-

tamente, e in collegamento alle esperienze — anche se non molte — che si sono sviluppate nel nostro paese.

Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, anche se questo presenta una serie di limiti di impostazione e di altro tipo, per quanto riguarda ad esempio le agevolazioni. Tali limiti ci consigliano fin da oggi di impegnarci a lavorare — sulla base anche delle esperienze e della futura legislazione regionale — per rendere più qualificante la attività agro-turistica.

Il nostro voto favorevole non è in contrasto con le considerazioni critiche espresse se consideriamo, come ho detto all'inizio, che questo ci giunge dopo aver superato interessi e opposizioni di non poco conto.

Il disegno di legge rappresenta un primo passo importante per la disciplina del settore e pertanto votare a favore, con l'impegno a ritornare sulle questioni più importanti e qualificanti, ci sembra l'atteggiamento più giusto e più corretto.

MORENO BAMBI. Con l'approvazione del disegno di legge, sul quale preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, l'Italia si allinea ai paesi europei che già da molti anni stanno lavorando per lo sviluppo dell'agriturismo.

Riteniamo che tale provvedimento sia molto importante perché tende in linea di principio a coordinare certe attività che da tempo si svolgono nel nostro paese.

Il fenomeno dell'agriturismo è più vasto di quanto si possa immaginare, per cui questo disegno di legge è molto atteso dal mondo dell'agricoltura e del turismo, in particolare dalle comunità rurali dove questa attività presenta un certo sviluppo.

Avendo questo provvedimento il valore di legge-quadro darà alle regioni — che da tempo si, stanno interessando del problema — la possibilità di perfezionare gli strumenti e rendere uniforme la propria attività.

Sottolineo inoltre che il meccanismo previsto dalla normativa, di promozione

del turismo agricolo attraverso programmi di tipo imprenditoriale, a livello di mercato, rappresenta una cosa importantissima, perché fa assumere a questa attività il carattere di una diversa e nuova utilizzazione del tempo libero che può senz'altro portare al mondo rurale notevoli vantaggi.

Esprimendo soddisfazione per l'operato della Commissione, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

FRANCESCO DE CARLI. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento, compiacendosi per la conclusione positiva dell'*iter*. Per altro ci rammarichiamo che lo Stato non abbia fatto uno sforzo anche di ordine finanziario. Infatti, sarebbe stato utile uno stanziamento per rendere più concreto l'intervento delle regioni, data l'importanza che l'agriturismo può assumere nell'economia nazionale. Non abbiamo voluto calcare la mano e fare osservazioni su alcuni articoli e su alcune deficienze presenti nel provvedimento. Per altro riteniamo che i compiti delle regioni siano molto importanti e che le stesse possano sviluppare una normativa sufficientemente « assiemata » da questo provvedimento, una legislazione di tutela ambientale e urbanistica, oltre che di intervento finanziario, e che quindi ci possa essere un vasto campo di azione da parte delle regioni assiemato e coordinato dal disegno di legge. Tutto questo ci induce ad assumere una posizione favorevole.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina dell'agriturismo » *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3017):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bambi, Binelli, Boncompagni, Bruni, Campagnoli, Cocco, De Carli, Ferrari Marte, Ianni, Martino, Meneghetti, Mongiello, Mora, Nebbia, Pellizzari, Poli, Rabino, Zambon, Zaniboni, Zarro, Zopetti, Zuech.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO